

 Atto di Consiglio	Dipartimento Segreteria Generale Partecipate Appalti Sport e Quartieri	N. Proposta: DC/PRO/2026/66
Oggetto: DELIBERAZIONE N. 48/2026/VSGO DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA. PRESA D'ATTO E INDIRIZZI CONSEGUENTI.		

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- i provvedimenti di ricognizione devono essere trasmessi alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP, e alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti, in base ai disposti dell'art. 20, comma 3;
- in sede di controllo dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dal Comune di Bologna, la Corte dei Conti, sez regionale di Controllo per l'Emilia Romagna ha esaminato le delibere consiliari P.G.n. 862348/2024 e P.G.n 961303/2025 che hanno approvato i Piani di razionalizzazione periodica, rispettivamente 2024 e 2025, e di ricognizione delle partecipazioni detenute, rispettivamente, al 31.12.2023 e 31.12.2024;
- in esito al controllo, in data 16 aprile 2026 la Corte dei Conti sez. regionale di controllo per l'Emilia Romagna ha assunto la deliberazione n. 48/2026/VSGO, acquisita in atti il 24 aprile 2026 e registrata al P.G.n. 344492/2026, trasmessa ai Consiglieri comunali in data 1 giugno 2026;

Rilevato che il Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti, Sport e Quartieri, in cui è incardinata l'U.I. Partecipazioni Societarie, ha svolto l'istruttoria sui rilievi e le osservazioni mosse dalla Corte dei Conti, riesaminando i Piani di razionalizzazione assunti dal Consiglio Comunale negli anni scorsi e le relative deliberazioni assunte dalla sezione di Controllo, le norme e la giurisprudenza con particolare attenzione a quella richiamata dalla deliberazione ;

Ritenuto opportuno richiamare preliminarmente le modalità con cui l'U.I. Partecipazioni Societarie monitora periodicamente l'andamento economico-finanziario di tutte le società alle quali il Comune di Bologna partecipa, in

ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 11 del Regolamento sui controlli interni del Comune di Bologna;

In particolare:

1. prima dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea, per tutte le società partecipate, ivi comprese le non controllate e le quotate, la UI Partecipazioni Societarie acquisisce tutta la documentazione di bilancio e cura un'istruttoria sulla stessa, provvedendo a chiedere integrazioni e chiarimenti alle strutture amministrative della società. Per quanto attiene al conto economico, sono richiesti ad esempio il dettaglio delle principali voci di ricavo e delle principali voci di costo, nonché il motivo di eventuali rilevanti scostamenti. L'esito dell'istruttoria è contenuto in una deliberazione di giunta che approva il bilancio e dà mandato al Sindaco o a suo delegato a votare in Assemblea.
2. Annualmente, indicativamente entro la fine dell'anno, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 11 del Regolamento comunale sui controlli interni, la UI Partecipazioni Societarie redige un documento di analisi dei bilanci d'esercizio di tutte le società partecipate, ivi comprese le non controllate, le quotate e le società indirettamente partecipate. Nel documento sono presi in esame i bilanci dell'esercizio precedente (gli ultimi approvati) e i quattro precedenti. L'analisi è volta a verificare le condizioni di equilibrio sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario, indagate attraverso l'esame dei rispettivi indici e indicatori. E' in primo luogo analizzato il conto economico: sono indagate le voci di ricavo e le singole voci di costo, nella loro composizione, nonché il loro andamento nel quinquennio, sia in termini assoluti, sia come incidenza dei costi sul valore della produzione, ponendo particolare attenzione agli scostamenti che si rilevano nel quinquennio. E' indagato inoltre il contributo della gestione finanziaria e l'incidenza dello stesso sul risultato della gestione caratteristica, nonché i conseguenti riflessi sul risultato d'esercizio. Sono infine calcolati gli indici di redditività del capitale proprio e del capitale investito e ne è valutato l'andamento nel quinquennio. L'equilibrio patrimoniale è indagato esaminando le modalità di finanziamento delle attività immobilizzate, mediante il calcolo degli indici di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio e di copertura totale delle immobilizzazioni. L'equilibrio finanziario è indagato attraverso l'indice di autonomia finanziaria, la Posizione Finanziaria Netta corrente e l'indice di liquidità corrente. Con riferimento allo Stato Patrimoniale, sono esaminate le principali voci di credito e di debito, ponendo particolare attenzione agli scostamenti che si rilevano nel quinquennio. Sono analizzate inoltre le voci relative alle immobilizzazioni e le loro variazioni nel quinquennio, nonché la presenza di fondi rischi e la loro evoluzione nel quinquennio. Infine, viene analizzato l'andamento del patrimonio netto nel quinquennio.
3. In ottemperanza al citato Regolamento sui Controlli, la UI Partecipazioni Societarie redige annualmente un report infrannuale sull'andamento delle società; a tale fine, entro settembre, è richiesto a tutte le società, ivi comprese le non controllate, le quotate e le società indirettamente partecipate, un preconsuntivo dell'anno in corso, corredato da una relazione che illustri i principali scostamenti rispetto al budget (approvato dai soci o dal CdA a seconda delle disposizioni statutarie, coerenti con la presenza o meno del controllo) e rispetto all'ultimo bilancio approvato.
4. Per le sole partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art.19, comma 5, del TUSP, è inoltre adottato il provvedimento annuale che fissa obiettivi specifici di contenimento dei costi di funzionamento; tale provvedimento costituisce un

capitolo del Documento Unico di Programmazione e fissa un tetto al complesso dei costi di funzionamento, la cui definizione è contenuta nel provvedimento stesso, avendo come riferimento il trend storico degli ultimi esercizi, depurato di eventuali eventi straordinari o non ricorrenti. Al fine di non comprimere l'attività delle società, i limiti sono fissati sia in valore assoluto, sia come percentuale di incidenza dei costi sul valore della produzione ;

Preso atto, inoltre, che, relativamente ai compensi degli Amministratori, la Corte dei Conti sez. Autonomie è intervenuta con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG, in cui ha chiarito le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali; ferma restando l'urgenza di superare la disciplina transitoria, valida solo per gli enti locali, che ancora il tetto massimo dei compensi per gli organi amministrativi al costo complessivo sostenuto dalla società nell'anno 2013 nelle more dell'adozione - mai intervenuta- del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovrebbe individuare le fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico in relazione alle quali determinare il trattamento economico annuo onnicomprensivo degli amministratori, la pronuncia ha risolto i dubbi interpretativi legati ai limiti imposti dal criterio del "costo storico" del 2013, autorizzandone il superamento nei casi in cui tale parametro risulti inesistente nel 2013 o del tutto inadeguato alle attuali dimensioni aziendali; per i casi di deroga ammessi ha, altresì, fornito indicazioni per la determinazione dei compensi che dovranno essere "proporzionati, ragionevoli e, dunque, congrui rispetto alle dimensioni e agli utili della società" e devono essere calcolati utilizzando "precisi indicatori dimensionali";

Considerato che dall'analisi effettuata sulla citata delibera n. 48/2026/VSGO si osserva quanto segue:

- per BolognaFiere Spa il mantenimento rientra nella deroga prevista dall'art. 4.c 7 del TUSP per le partecipazioni, dirette e indirette "nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori..", e la partecipazione è mantenuta poiché l'attività fieristica è uno dei motori del marketing territoriale, essendo la fiera un acceleratore di sviluppo economico e sociale. Il Comune ritiene che, proprio in virtù della deroga che ne consente il mantenimento (lo svolgimento dell'attività fieristica in un contesto globale di mercato) non sia funzionale, nè per la società nè per i soci, la stipula di patti parasociali che vincolino le strategie commerciali e aziendali. Tuttavia, si evidenzia che, anche se non considerata società in controllo pubblico a termini di TUSP, la situazione aziendale viene costantemente monitorata, sia per quanto attiene l'attività svolta, mediante richiesta di un piano prospettico triennale, con maggiore specificità per l'esercizio successivo, da inserire, come per tutte le altre società partecipate, nel Documento Unico di Programmazione, sia per quanto attiene ai risultati economico-finanziari, tramite un Report infrannuale sull'andamento delle società e un report sul bilancio consuntivo, che viene fatto anche su Bologna Fiere Spa;
- per Interporto di Bologna Spa, il Comune di Bologna, pur non partecipando all'aumento di capitale, ha rivisto sin dal 2021 la decisione di dismissione della

Società al fine di svolgere un ruolo di presidio all'interno di un'infrastruttura importante per il territorio, anche a garanzia dell'etica e della sicurezza sul lavoro e l'ha accompagnata nelle operazioni di riassetto societario che hanno portato ad un nuovo oggetto sociale, teso allo sviluppo delle funzioni in materia di logistica e supporto alla circolazione intermodale delle merci, che vede un maggior impegno nel comparto ferroviario, con ingenti investimenti per il potenziamento e l'ammodernamento dell'infrastruttura finanziati con Fondi di Sviluppo e Coesione da parte della regione Emilia-Romagna e nel settore della sostenibilità ambientale, con ricadute evidenti sulla mobilità e sull'ambiente. Si ribadisce che i fatti dimostrano che gli enti pubblici soci non esercitano un controllo congiunto sulla società e che non vi sono le condizioni per sottoscrivere patti parasociali, auspicando anzi l'ingresso di altri soci, anche privati, nella compagine;

- per Tper spa, che è società che emette strumenti finanziari in un mercato regolamentato e che, pertanto, a termini di legge, risulta assimilabile alle società quotate, non sono in vigore dei patti parasociali tra i soci; il monitoraggio come attuazione dei controlli interni viene effettuato da parte del Comune con le stesse le modalità sopra descritte per Bologna Fiere srl e il controllo sul servizio viene effettuato dagli Enti territoriali soci attraverso l'Agenzia per la mobilità SRM;
- per l'Image Retrouvée sas si concorda con il suo inserimento tra le società a controllo pubblico, per cui si prevedono futuri specifici provvedimenti in merito ;
- in relazione al perimetro oggettivo della razionalizzazione periodica, il Comune analizza nel Piano di ricognizione le sole partecipazioni societarie, come da dato testuale dell'art. 20 del TUSP; tuttavia, gli organismi non societari e, nello specifico, le Fondazioni di partecipazione, sono oggetto di controlli e di indirizzi (al cap. 6.2 del DUP) affinché vengano rispettati i principi di sana gestione e le risorse pubbliche vengano correttamente utilizzate per il perseguimento dell'interesse pubblico e la soddisfazione di esigenze della collettività territoriale; nel dettaglio, in relazione agli enti non societari rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica, la UI Partecipazioni Societarie acquisisce i bilanci d'esercizio e redige, indicativamente entro la fine dell'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio, un report che contiene un'analisi degli equilibri economico/patrimoniali e finanziari, indagati attraverso l'esame dei rispettivi indici e indicatori. Pertanto, in adesione al rilievo della Corte, una sintesi dell'istruttoria descritta potrà essere riportata nel Piano di Razionalizzazione, ampliando il perimetro di indagine dello stesso ;
- per quanto riguarda la mancata analisi dei costi di funzionamento delle partecipate indirette estere detenute tramite L'immagine Ritrovata srl (da riferirsi alla sola L'Image Retrouvee sas poichè, ad aprile 2025, si è conclusa la procedura di dismissione de L'Immagine Ritrovata Asia Ltd); attualmente, nell'esercizio dell'attività di controllo vengono acquisiti i principali dati di bilancio (immobilizzazioni, totale crediti, ammontare del patrimonio netto e sua composizione, totale debiti, totale costi della produzione, costi del personale e numero dipendenti, oneri e proventi finanziari, oltre al dato dei compensi dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale); accogliendo le osservazioni in delibera, si valuta di introdurre l'esame del bilancio preventivo, prima dell'assemblea, per monitorare con maggiore tempestività le eventuali situazioni

di criticità economico-finanziaria, nonché, qualora ciò non sia di nocumento alla raccolta dei contributi statali francesi, l'invito alla Fondazione Cineteca di Bologna, socio unico, alla soluzione di rendere la società francese una divisione operativa estera dell'Immagine Ritrovata srl;

- per quanto riguarda i contenuti della relazione tecnica del Piano di Razionalizzazione in merito al rispetto del parametro di cui all'art. 20 c.2 lett. f), si accoglie il rilievo della Corte e si provvederà ad integrare la Relazione con una sintesi delle risultanze delle analisi che annualmente sono elaborate e pubblicate in relazione all'ultimo bilancio approvato ed ai quattro precedenti, così da dare evidenza degli elementi presupposti per la dichiarazione che è rispettato il parametro di cui all'art. 20 c. 2 lett.f) in tema di necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- in relazione all'inquadramento di BSC srl e all'invito a verificare l'attuazione delle condizioni del partenariato, si evidenzia che, nel caso di specie si tratta di società mista pubblico privata con socio privato individuato con gara a doppio oggetto, in cui il rischio di impresa è propriamente della società, ripartito tra i soci in proporzione del peso delle relative partecipazioni; detta fattispecie risulta riconducibile al c.d. partenariato istituzionalizzato per differenziarlo dal partenariato c.d. contrattualizzato in cui il rischio è allocato sul privato. Si rileva, inoltre, che la gara a doppio oggetto si è conclusa nell'anno 2012 e che, pertanto, il rilievo presente nella delibera del 2026 non pare riferibile al caso di BSC;
- in relazione ai compensi riconosciuti agli Amministratori per BSC, BSF e l'Immagine Ritrovata srl, il Comune rinvia alle argomentazioni fornite al MEF, ma accoglie l'invito della Corte e, nell'occasione delle future nomine degli amministratori delle società in questione, rafforzerà la motivazione per la determinazione del compenso, vagliandone l'adeguatezza alla luce degli indicatori forniti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti del.n. 9/SEZ AUT/2026/QMIG sopra citata;
- in relazione alla difformità statutaria di SRM Società Reti e Mobilità srl, la norma Statutaria precisa che l'acquisizione è possibile ove consentito dalla normativa vigente e, pertanto, non applicabile a seguito dell'entrata in vigore del TUSP; tuttavia, al fine di accogliere il rilievo formulato dalla Corte, si proporrà al socio Città Metropolitana di Bologna la modifica dello Statuto ;
- in merito alla mantenimento della partecipazione coerentemente con l'art. 4 TUSP, per L'Immagine Ritrovata srl e la Modernissimo srl (partecipate tramite Fondazione Cineteca) e de L'Image Retrouvee sas (partecipata di secondo livello), si richiama la circostanza che il legislatore non ha posto un divieto per le Fondazioni di partecipazione di detenere partecipazioni in altri enti e società; è vero che l'attività svolta dalle suddette società non è di stretta necessità per il Comune di Bologna, ma lo sono le finalità perseguite con la partecipazione del Comune alla Fondazione Cineteca che rappresenta un'eccellenza culturale di enorme valore per la comunità: in questo caso lo strumento societario utilizzato in forma indiretta concorre a valorizzare asset culturali e identitari che rendono Bologna un punto di riferimento internazionale nel restauro cinematografico. Per quanto riguarda la sovrapposizione tra le attività de L'immagine Ritrovata srl e

L'Image Retrouvée sas, si inviterà, come detto, la Fondazione Cineteca di Bologna, socio unico, a valutare - qualora non sia di documento per la raccolta di finanziamenti statali francesi - di rendere la società francese una divisione operativa estera dell'Immagine Ritrovata srl;

- in relazione al Centro Agroalimentare Bologna Caab Spa, oltre all'attività di monitoraggio prevista dall'art. 20 del TUSP per tutte le società a controllo pubblico, viene svolto l'esame periodico dei rendiconti di cassa della società, si acquisiscono ed esaminano i rendiconti annuali e infrannuali della gestione del Fondo PAI (Comparti A e B), nonché i business plan del Fondo per i due comparti e i successivi aggiornamenti; il monitoraggio coinvolge anche il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune e verrà proseguito, anche in relazione all'andamento dei Comparti A e B e alle prospettive future del progetto ;
- in relazione ad Interporto Bologna s.r.l., la società, dopo l'approvazione delle modifiche statutarie e del nuovo oggetto sociale e di un piano industriale coerente con la nuova mission societaria, sta proseguendo con il piano investimenti ed ha anticipato che presenterà anche un nuovo piano industriale; si può ritenere soddisfatta l'esigenza che aveva portato al mantenimento della partecipazione nella società e si intende avviare la procedura per l'integrale dismissione della partecipazione al capitale sociale ;;
- circa la situazione di controllo di Bologna Servizi Cimiteriali srl su Bologna Servizi Funerari srl per le possibili interferenze con la disciplina di tutela della concorrenza si rinvia a quanto stabilito con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con o.d.g. n. 312/2017, P.G. n. 308244/2017 del 2 ottobre 2017; in tale documento, il Consiglio comunale ha ritenuto di non prevedere la dismissione della partecipazione in quanto la gara a doppio oggetto per l'individuazione del socio privato nella società per la gestione dei cimiteri di Bologna (Bologna Servizi Cimiteriali S.r.l.) prevedeva per la società oggetto della procedura, oltre alla titolarità di una concessione di servizi per la gestione dei servizi cimiteriali e le attività connesse ed il servizio di cremazione, la titolarità dell'integrale partecipazione in una società operante nei servizi funerari e nelle attività ad essi connesse. Il Comune non ha posto in essere alcuna norma regolamentare o contrattuale che si possa considerare come turbativa del mercato dei servizi funerari, né altri atti che possano produrre effetti di vantaggio nei confronti di BSF rispetto ad altri operatori del settore; al contrario, il Regolamento di Polizia Mortuaria (art. 3 "Responsabilità") pone un espresso divieto "a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie, nelle strutture comunali. 5. È vietata la distribuzione, l'esposizione e l'affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale". D'altra parte è innegabile che la società svolga, oltre alla ordinaria attività di agenzia di pompe funebri, anche un servizio di interesse generale dal momento che la società si occupa del trasporto e del servizio funebre di persone indigenti o appartenente a famiglia indigente, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Inoltre, si promuoverà l'adozione della Carta dei Servizi per favorire il controllo diffuso dell'operato dell'azienda;

Rilevato che, diversamente da quanto indicato in delibera , il Comune di Bologna non

riconduce l'attività svolta da Lepida scpa alla produzione di un servizio di interesse generale, bensì all'art. 4 c. 2 lett. d) del TUSP quale "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni" ;

Dato atto che:

- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
- è stata data informazione del presente atto al Collegio dei Revisori dei conti ;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL

Visto il Regolamento comunale "Sistemi controlli interni";

Dato atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile del Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti, Sport e Quartieri;

Stabilito che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art 49 comma 1 del D.lgs 267/2000, non si richiede il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Su proposta del Dipartimento Segreteria Generale, Partecipate, Appalti, Sport e Quartieri ;

Sentita la Commissione Consiliare competente;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO dei contenuti della Deliberazione della sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 48/2026/VSGO adottata nell'adunanza del 16 aprile 2026 e acquisita agli atti del Comune di Bologna in data 24 aprile 2026 con P.G.n. 344492/2026;

2. DI AVVIARE l'analisi di fattibilità e di impatto economico della integrale dismissione della partecipazione nella società Interporto di Bologna spa, da concludere in tempo utile per il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie dell'anno 2026, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di adottare provvedimento specifico qualora si ravvisasse l'opportunità di agire in tempi più brevi;

3. DI FORNIRE I seguenti indirizzi:

a) di avviare interlocuzioni con gli altri soci pubblici delle società che, seppure non soggette a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, presentano una pluralità di soci pubblici, al fine di indagare la possibilità di promuovere accordi, nelle forme ammesse dalla normativa vigente, per richiedere in maniera unitaria maggiore trasparenza - compatibilmente con le regole degli eventuali mercati regolamentati in cui operano - , condividere le informazioni ed esaminare in maniera preventiva e

congiunta le decisioni societarie;

b) in funzione del prossimo Piano di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni societarie :

- integrare l'assegnazione di obiettivi sui costi di funzionamento anche alla società estera indirettamente partecipata;
- ampliare il perimetro di indagine dello stesso riportando una sintesi dell'istruttoria, meglio descritta sopra, sulle Fondazioni di partecipazione;
- integrare la Relazione tecnica del Piano di razionalizzazione con una sintesi delle risultanze delle analisi che annualmente sono elaborate e pubblicate in relazione all'ultimo bilancio approvato, ed i quattro precedenti, così da dare evidenza degli elementi presupposti per la dichiarazione che è rispettato il parametro di cui all'art. 20 c. 2 lett.f) in tema di necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

c) in merito ai compensi riconosciuti all'Organo Amministrativo di Bologna Servizi Cimiteriali srl, di Bologna Servizi Funerari srl, e L'immagine Ritrovata srl, in occasione delle prossime scadenze dei relativi organi, a rivedere gli indicatori dimensionali che li giustificano e dare adeguata motivazione in Assemblea, richiedendo alla Fondazione Cineteca che lo stesso venga fatto nelle Assemblee delle società da essa partecipate;

d) in relazione all'effettività dei controlli su L'Immagine ritrovata srl nonché della controllata francese, di valutare l'esame del bilancio preventivo, prima dell'assemblea, per monitorare con maggiore tempestività le eventuali situazioni di criticità economico-finanziaria, nonché, qualora ciò non sia di documento alla raccolta dei contributi statali francesi, l'invito alla Fondazione Cineteca di Bologna, socio unico, alla soluzione di rendere la società francese una divisione operativa estera dell'Immagine Ritrovata srl;

4. DI ACCOGLIERE l'invito della Corte proseguendo nel monitoraggio attento dell'andamento dei Comparti A e B del Fondo Immobiliare PAI e interloquire con la società CAAB Spa affinché vengano adottate le opportune iniziative per salvaguardare la propria partecipazione:

5. DI PROPORRE al Socio Città Metropolitana la modifica dello Statuto di SRM Società Reti e Mobilità srl per allineare l'art. 4 co. 8 con l'art. 4 comma 5 del TUSP che prevede un espresso divieto alle Società di cui al c. 2, lettera d), controllate da Enti locali, di costituire nuove Società e di acquisire nuove partecipazioni in Società (con l'unica eccezione delle Società holding);

6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, in attuazione di quanto indicato dal dispositivo della deliberazione 48/2026/VSGO.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 al fine di poterla trasmettere nei termini alla Corte dei Conti .